

Risposta n. 59/2023

OGGETTO: contributi per il trasporto pubblico locale – fondi comunitari per soluzioni innovative di mobilità locale c.d. "sharing mobility" – inapplicabilità dell'articolo 3 del decreto legge n. 833 del 1986

Con l'istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente

QUESITO

La società Alfa S.r.l., con socio unico ...S.p.A. e, quindi, facente parte del gruppo ... - che offre soluzioni innovative di mobilità locale individuale, condivisa e sostenibile a cittadini, turisti, aziende e alle comunità (c.d."sharing mobility") - opera nell'ambito del trasporto pubblico mediante una mobilità innovativa e sostenibile. Secondo quanto riportato dall'interpellante, dal 2021 il servizio ... *Public*, che prevede la condivisione di auto elettriche tra Comune e cittadini, rappresenta uno dei primi progetti in Italia di *car sharing* sostenibile, condiviso inclusivo e di comunità, collegando stazioni, aeroporti, capoluoghi di provincia ma anche piccoli comuni e loro frazioni.

La Società afferma di essere risultata assegnataria di un progetto rientrante nel programma comunitario per l'ambiente e l'azione per il clima ... (Programma ...) per il periodo dal 10 gennaio 2014 al 31 dicembre 2020.

Il progetto (...) ha l'obiettivo di ridurre gli agenti inquinanti in genere causate dal trasporto su strada e dalla mobilità urbana.

In data ... 2018, l'Agenzia Europea per le Piccole e Medie Imprese e ... S.p.A. - con il ruolo di "*coordinating beneficiary*" - sottoscrivevano un apposito *Grant Agreement*. Conseguentemente venivano concessi fondi per un ammontare massimo pari ad euro ... per lo sviluppo del progetto volto proprio ad incentivare, all'interno del trasporto pubblico locale, una mobilità urbana più sostenibile sia da un punto di vista ambientale che dal punto di vista economico.

La società istante precisa che sotto l'aspetto contabile, conformemente a quanto stabilito dall'OIC 12, per l'esercizio 2021, i contributi ricevuti sono stati contabilizzati per competenza nella voce A5) *Altri ricavi e proventi del valore della produzione, con indicazione separata quale Contributi in conto esercizio* per un importo pari Euro ...

Fatta questa premessa l'istante evidenzia che, nell'ambito del trasporto pubblico locale, i contributi in conto esercizio ai sensi dell'art. 3 del decreto legge 9 dicembre 1986, n. 833, "*non sono da considerarsi componenti positive del reddito e quindi non sono comprese tra i ricavi previsti dall'art.53 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.597*".

Ciò precisato la Società chiede di sapere se i suddetti contributi in conto esercizio erogati nell'ambito del Programma ..., possano essere trattati alla stregua di contributi in conto esercizio per il trasporto pubblico locale precedentemente erogati dal Fondo

Nazionale Trasporti per i quali era prevista la detassazione ai fini delle imposte sul reddito delle società.

SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE

La Società ritiene che il contributo in conto esercizio ricevuto nell'ambito del programma ... possa essere assimilato, sia sotto il profilo soggettivo che oggettivo, ai contributi erogati nell'ambito del trasporto pubblico locale e che pertanto debba seguire la medesima disciplina fiscale ivi stabilita.

Più in particolare, l'Istante ritiene che - per tipologia e finalità nell'ambito del trasporto pubblico locale - il contributo europeo ricevuto assuma la natura e, conseguentemente, il trattamento fiscale riservato ai contributi percepiti dalle aziende esercenti il trasporto pubblico locale che erano precedentemente erogati dal Fondo Nazionale Trasporti per i quali era prevista, ai sensi dell'art. 3 del decreto legge 9 dicembre 1986, n. 833, la non tassabilità ai fini delle imposte sui redditi della società.

Tale interpretazione, ad avviso della Società, sarebbe confermata dalla risoluzione n. 202 dell'8 ottobre 1997, che, nell'interpretare la disposizione di cui al citato art. 3 del decreto legge n. 833 del 1986, ha ritenuto di non assoggettare a tassazione, ai fini delle imposte sui redditi, i contributi erogati nell'ambito del trasporto pubblico locale in quanto la finalità di tali contributi - indipendentemente dal soggetto che li eroga e dal soggetto che li percepisce - resta quella di ripianare i disavanzi di esercizio in relazione all'utilità sociale del servizio reso.

PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

La questione sottoposta all'esame della scrivente riguarda il trattamento fiscale da riservare ai contributi concessi nell'ambito del programma di investimento ..., istituito con Reg. UE n.1293/2013 dell'11 dicembre 2013.

In particolare, l'Istante chiede di chiarire se al componente positivo iscritto nel bilancio 2021 nella voce A5) (per un importo asseritamente pari ad euro ...) possa applicarsi l'articolo 3 del citato decreto legge n. 833 del 1986. Tale disposizione prevede che *"Le somme di cui all'articolo 1 nonché quelle che gli enti locali hanno versato o versano per il ripiano delle perdite di esercizio dell'azienda o del consorzio di pubblico trasporto ancorché riferite ad esercizi precedenti al 1982, come pure quelle provenienti dal fondo nazionale per il ripiano dei disavanzi di esercizio di cui all'articolo 9 della legge 10 aprile 1981, n.151, non sono da considerarsi componenti positive del reddito e quindi non sono comprese tra i ricavi previsti dall'art. 53 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.597"*.

In via preliminare, occorre sottolineare che la norma in esame individua espressamente i contributi oggetto di detassazione, ossia:

- le somme di cui all'articolo 1 del medesimo articolo, ossia i disavanzi di esercizio delle aziende di trasporto pubbliche e private nonché dei servizi di trasporto in gestione diretta degli enti locali relativi agli esercizi 1982, 1983, 1984, 1985 e 1986 che non hanno trovato copertura con i contributi di cui all'articolo 6 della legge 10 aprile 1981, n. 151;

- le somme che gli enti locali proprietari o soci hanno versato o versano per il ripiano delle perdite di esercizio dell'azienda o del consorzio di pubblico trasporto ancorché riferite ad esercizi precedenti al 1982;

· le somme provenienti dal fondo nazionale per il ripiano dei disavanzi di esercizio di cui all'articolo 9 della legge 10 aprile 1981, n. 151.

Al riguardo si precisa che, nel silenzio della legge, una disciplina "agevolativa" speciale, espressamente prevista in relazione a fattispecie specifiche, ben individuate dalla norma stessa, non può trovare applicazione in via analogica con riferimento ad altre fattispecie.

Come più volte chiarito in vari documenti di prassi (cfr., *inter alia*, la risoluzione 18 aprile 2011, n. 48/E), le norme che introducono agevolazioni od esenzioni esigono soluzioni interpretative strettamente legate al tenore letterale della norma. Esse non ammettono, infatti, interpretazioni analogiche o estensive, con la conseguenza che i benefici in esse contemplati non possono essere estesi oltre l'ambito di applicazione come rigorosamente identificato in base alla definizione normativa (cfr. Corte di Cassazione, Sez. V, 7 maggio 2008, sentenza n. 11106).

In ragione di ciò, tenuto conto che i contributi ricevuti da Alfa, anche se erogati nell'ambito del trasporto pubblico locale, non sono ricompresi tra quelli espressamente previsti dalla norma sopra citata, si ritiene di non poter condividere la soluzione interpretativa proposta dall'istante con la conseguenza che gli stessi, in applicazione delle ordinarie regole, concorrono alla determinazione del reddito sia ai fini IRES che ai fini IRAP.

Né in senso contrario depone la risoluzione n. 202 del 1997, citata dall'istante, la quale - lungi dall'affermare un principio di estensione analogica del beneficio previsto dalla norma *de qua* - ha semplicemente confermato la non tassabilità, ai fini delle imposte sui redditi, delle somme provenienti dal fondo nazionale per il ripiano dei disavanzi di

esercizio di cui all'articolo 9 della legge n. 151 del 1981 (espressamente previsti dalla disposizione), anche a seguito della soppressione del Fondo Nazionale dei Trasporti e del trasferimento alle Regioni delle relative funzioni di erogazione dei contributi.

**firma su delega del Direttore Centrale,
Capo Divisione aggiunto
Vincenzo Carbone
Delega n. 14034 del 10 novembre 2022**

**IL CAPO SETTORE
(firmato digitalmente)**